



**Prot. n. 011/2016/DC/cg**

Preg.mo Sig. Presidente Roberto Maroni,

Assessore Sanità pro tempore Regione Lombardia

c.a. Dott. Luca Merlini

c.a. Dott.ssa Nadia Da Re

p.c. Federazione Nazionale TSRM

Milano 05/04/2016

Le scrivo poiché ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro alla nostra lettera del 09/05/2012 con prot. 148/12/GB/mn indirizzata al dott. Maurizio Bersani, Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo (allegato 1). Nella nota il Collegio che rappresento richiedeva un chiaro intervento interpretativo della normativa riguardante i requisiti minimi di accreditamento dei laboratori di Cardiologia Interventistica (DGR n. IX/1962 del 06/07/2011 – All. OSEMO06 e DM 14/01/1997 e DGR 38133 del 1998).

A tal riguardo, riteniamo opportuno denunciare come a tutt'oggi, gravemente, sia le strutture sanitarie pubbliche che private, perseverano nell'interpretazione errata della norma, ritenendo criterio sufficiente alla soddisfazione dei requisiti organizzativi minimi, la presenza di un solo Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) all'interno della Struttura Sanitaria anziché per turno di Diagnostica.

A ulteriore supporto di quanto denunciato ci risulta che nel luglio 2011, una nota del Dirigente dott. Luca Merlini (allegato 2), interpellato al fine di ottenere una corretta interpretazione della DGR n.1962/2011, abbia offerto la sua esegesi alla domanda: "E' presente almeno un Tecnico Sanitario di Radiologia per turno?", con la risposta che segue: "**Lo stesso è da intendersi assolto dalla presenza del Tecnico all'interno dello stabilimento/struttura**".

Questa interpretazione della norma, non solo è in pieno contrasto con la normativa italiana ed europea, ma permette nei fatti l'utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche da parte di professionisti sanitari non adeguatamente formati, comportando un **rischio elevato** per la salute dei pazienti e degli operatori. Si ricorda che, come abbondantemente specificato, le finalità dello stesso Libro Bianco sono più **Qualità** e più **Sicurezza** per i pazienti

Colgo l'occasione per ricordarle che l'utilizzo in sicurezza di apparecchiature ad emissione di radiazioni ionizzanti è **prerogativa esclusiva del TSRM**, formato in modo esaustivo mediante un Corso di Laurea e legittimato attraverso l'esame di stato, alla gestione di sorgenti radiogene.



Infine va ricordato che l'utilizzo di apparecchiature ad emissione di radiazioni ionizzanti, da parte di soggetti diversi da tecnici di radiologia, configura un chiaro atto di **abuso di professione**, così come sancito dall'art.2 della legge 43 del 2006 e del D.M. 746 del 1994 e che, sul territorio nazionale sono in corso accertamenti da parte dei NAS, su richiesta dei Collegi Provinciali e della stessa Federazione Nazionale TSRM per sanare queste situazioni di chiaro abuso professionale.

Al riguardo si rende noto che i Collegi Provinciali ed Interprovinciali TSRM, ai sensi della legge n.175 del 5 Febbraio 1992, con modifiche legge n.42 del 26/2/99, legge n.362 del 14/10/99 e legge n.112 del 3/5/2004, assicurano la tutela delle funzioni proprie della Professione e in quanto organi Ausiliari dello Stato, hanno facoltà di promuovere ispezioni al fine di vigilare sul rispetto dei diritti e dei doveri inerenti alla professione anche attraverso la segnalazione di abusi ai sensi dell'art.348 Cod. Pen.,

A ulteriore supporto di quanto riportato si evidenzia che le Linee Guida del Sici/Gise, dalle quali si sono generati la maggior parte dei fraintendimenti sulla presenza o meno del TSRM nelle sale di interventistica cardiaca, sono state totalmente revisionate nel Novembre 2015 (vedi allegato 3), affermando l'indispensabilità di tale professionista a tutela dei pazienti e degli operatori.

Alla luce di quanto esposto il Coordinamento dei Collegi TSRM della Lombardia (Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Pavia, Mantova, Cremona, Varese, Brescia e Bergamo)

#### CHIEDE

che venga data urgente comunicazione formale alle Aziende Sanitarie Lombarde perché queste provvedano ad una corretta interpretazione del DGR n. 1962 del 2011 disponendo tutti gli atti più idonei affinché sia previsto formalmente e nei fatti la previsione di **"un TSRM per turno di diagnostica"**, e non già per **"stabilimento/struttura"**.

Certo di una Sua cortese attenzione, resto in attesa di Suo riscontro, informandola che in difetto mi vedrò costretto mio malgrado a trasmettere tutta la documentazione all'ufficio legale della Fed. Naz. TSRM, al fine di valutare l'ipotesi di intraprendere le azioni legali che si riterranno opportune.

Cordiali Saluti

Il Presidente del Coordinamento Collegi TSRM Regione Lombardia

Dott. Diego Catania